

SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
DIVISIONE IMPRESE ESTERE

Rifer. a nota n. del Alle Imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello S.E.E. che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

Classificazione III 2

[]

LORO SEDI

Oggetto Imprese di assicurazione SEE operanti in Italia - nuova normativa in materia di polizze vita dormienti.

Si fa seguito alla lettera del 25/09/2018 prot. 214980/18, con la quale IVASS ha esteso alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dello Spazio Economico Europeo operanti in Italia l'indagine in tema di polizze vita dormienti, già svolta nei confronti delle imprese di assicurazione italiane.

Al riguardo, si ritiene utile richiamare l'attenzione su una importante novità normativa introdotta dal D.L 23/10/2018 n. 119 (convertito con legge 17/12/2018 n. 136)¹ che ha modificato il D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 in materia di depositi e polizze dormienti.

Nel dettaglio:

- I. il comma 1-*bis* dell'art. 3 del D.P.R.², come ora modificato, richiede alle imprese di assicurazione operanti in Italia (ossia le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale nello SEE operanti in Italia in libera prestazione di servizi o in stabilimento) di verificare entro il 31 dicembre di ciascun anno – tramite servizio di cooperazione informatica con l'Agenzia delle entrate – l'eventuale decesso degli assicurati di polizze vita o infortuni.
- II. In caso di riscontro positivo, le imprese dovranno attivare il processo di liquidazione, inclusa la ricerca del beneficiario non espressamente indicato in polizza.

¹ Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 293 del 18/12/2018

² Il DPR reca il regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di depositi dormienti.

III. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale la verifica è stata effettuata le imprese dovranno riferire all'IVASS in merito ai pagamenti effettuati ai beneficiari.

La verifica dovrà avvenire per la prima volta entro il 31 dicembre 2019.

La violazione degli obblighi di verifica comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo II del titolo XVIII del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (comma 1-*sexies* dell'art. 3 del D.P.R. 116/2007).

Si richiama l'attenzione sulla necessità di attivare in tempo utile i contatti con l'Agenzia delle Entrate per avviare la necessaria cooperazione informatica.

Dell'invio della presente lettera sono state informate anche le competenti Autorità di vigilanza Home.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare Maria Cristina Giustiniani (mariacristina.giustiniani@ivass.it, tel. 06/42133518).

Distinti saluti

Per delegazione
del Diretorio Integrato

firma 1